

CONTRATTO DI SERVIZIO

CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL GAS

Il giorno sedici del mese di ottobre dell'anno 2002 presso il Palazzo di Città al Corso V. Emanuele II n° 83,

TRA

il Comune di Bari (C.F. 80015010723), nella persona del dott. Francesco Magnisi, nato a [REDACTED], in qualità di Dirigente della Ripartizione Patrimonio ed Aziende, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto dalla Giunta Municipale con provvedimenti n° 534 del 28 maggio 2002 e n° 689 del 27 giugno 2002, domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città, nel seguito sinteticamente definito anche "Comune",

E

l'Azienda Municipale Gas A.M.GAS S.p.A. (C.F. 05491170725), con sede in Bari alla via Accolti Gil, in persona del suo legale rappresentante ai sensi dell'art. 21 dello Statuto societario, dott. Antonio Nasuti, nato a [REDACTED], autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 luglio 2002 n. 51, domiciliato per la carica presso la sede sociale, e nel seguito sinteticamente definita anche "Società",

PREMESSO CHE

1. il Consiglio Comunale, con provvedimento n. 32 del 5/02/2001, ai sensi dell'art. 42 lett. g) del D.Lgs. 267/2000 ha definito gli indirizzi per lo svolgimento del servizio di gestione del gas, contenenti le linee guida cui orientare la formulazione del contratto di servizio tra il Comune di Bari e l'A.M.GAS, finalizzato ad un puntuale controllo dell'attività esercitata e degli obiettivi raggiunti dall'Azienda;
2. l'art. 14 del D.Lgs. 164/00 recante norme comuni per il mercato interno del gas dispone: *"L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli Enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione, di controllo sulle attività di distribuzione ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio.....Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al comma 1, sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'Ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'Ente stesso per inadempimento del gestore del servizio."*
3. l'art. 15 del D.Lgs. 164/00 dispone: *"Entro il primo gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti.....La trasformazione in società di capitali delle aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas avviene con le modalità di cui all'articolo 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127...L'Ente titolare del servizio può restare socio unico delle società di cui al presente comma per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione..... Con riferimento al servizio di distribuzione del gas, l'affidamento diretto a società controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della società.....Per l'attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa"*



entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso.....Decorso il periodo transitorio, l'Ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 14. Il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:

a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire una utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;

c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale;

4. con provvedimento n. 83 del 22/3/2001 il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione, ai sensi dell'art. 115 del T.U.E.L., dell'Azienda Speciale Gas di Bari A.S.GAS in Azienda Municipale Gas A.M.GAS S.p.A. ed approvato il relativo statuto;

5. l'art. 3 del succitato statuto recita testualmente: "La società, al fine di assicurare il governo integrato ed il risparmio delle risorse naturali per la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale, ha per oggetto produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione e vendita del gas";

6. il Consiglio comunale, con il citato provvedimento n. 83/01, al punto 5) del relativo dispositivo ha statuito che in esecuzione del disposto di cui all'art. 14 4° comma del D.Lgs. 164/00, le reti e gli impianti di distribuzione del gas (condotte, cabine di salto, allacciamenti) sono di proprietà del Comune;

7. la società, in esecuzione dell'art. 115 T.U.E.L. sta provvedendo alla definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti nonché alla predisposizione di una cartografia delle reti e degli impianti utilizzati per la distribuzione del gas;

8. è opportuno che venga stipulato un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra l'Ente Locale ed il Soggetto gestore contenente la analitica indicazione degli impegni delle parti ai sensi del D.Lgs. 164/00;

9. con particolare riferimento alla determinazione del corrispettivo per l'uso degli impianti e delle reti di distribuzione del gas occorre premettere quanto segue:

⇒ l'art. 21 2° comma del D.Lgs. 164/00 impone, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la separazione societaria dell'attività di distribuzione del gas naturale da tutte le altre attività del settore gas. Il 4° comma dello stesso articolo recita testualmente: "A decorrere dal 1° gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita".

In ottemperanza al richiamato disposto di cui all'articolo 21 la società sta provvedendo alla separazione societaria della distribuzione dalle altre attività del settore gas. Tale operazione si concluderà presumibilmente entro il corrente anno.

⇒ I ricavi dell'attività di distribuzione e di quelli della vendita sono significativamente differenti. Come da nota A.M.GAS del 6/12/01 n. 16471 le previsioni aziendali



formulate sul bilancio dell'anno 2000 portano un valore della produzione per la distribuzione pari a L. 12.561.896.400 e per la vendita a L. 54.972.761.993.

⇒ Analizzando analoghe realtà italiane si è constatata la mancanza di un criterio univoco di determinazione del corrispettivo per l'uso delle reti di distribuzione. In via esemplificativa si espone quanto segue:

- *Comune di Udine* = quota variabile pari al 15% della differenza tra fatturato annuo derivante dalla vendita del gas ed il costo della materia prima, e comunque non inferiore a L. 2.000.000.000,
- *Comune di Trieste* = L. 2.500.000.000 con adeguamento annuale ISTAT,
- *Comune di Gorizia* = 0,3% dei ricavi per la vendita e le altre prestazioni relative al gas,
- *Comune di Verona* = Euro 2.000.000, rivisto annualmente in base al rapporto del margine lordo annuale rispetto al margine lordo precedente,
- *Comune di Arezzo* = ripartizione dei dividendi pro-quota,
- *Comune di Grosseto* = 10% dei ricavi al netto delle imposte.

⇒ Allo stato, inoltre, il Comune non dispone di una cartografia delle reti e degli impianti di proprietà nonché del loro valore, che la società, con note del 1/03/02 n. 4118 e del 15/03/02 n. 5094, ha stimato in via presuntiva come di seguito:

- Reti = Euro 9.921.667,08
- Impianti = Euro 377.806,37.

⇒ Alla luce di quanto innanzi, fino alla conclusione delle operazioni di separazione societaria, si rende opportuno determinare in via forfetaria il corrispettivo per l'utilizzo da parte dell'A.M.GAS S.p.A. delle reti e degli impianti affidati in uso dal Comune di Bari. Si consideri che l'Amministrazione, in quanto totale azionista della società, potrà percepire i dividendi sociali, che per l'anno 2001, l'A.M.GAS, con nota del 25/01/02 n. 1631, presume attestarsi tra i sei e i nove miliardi, al netto delle imposte previste;

10. il Comune con delibere di Giunta n. 534 del 28 maggio 2002 e n. 689 del 27 giugno 2002 ed il C.d.A. dell'A.M.GAS S.p.A. nella seduta del 26 luglio 2002 n. 51 hanno rispettivamente proceduto ad approvare il contenuto del presente Contratto di Servizio autorizzando i propri rappresentanti legali alla relativa sottoscrizione.

CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite confermano la precedente narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e

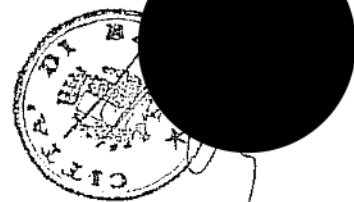
STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO

Titolo I

servizi di pubblico interesse

ART. 1 (Finalità del contratto)

1. Il presente contratto ha la finalità di regolare i rapporti ed i reciproci obblighi tra l'A.M.GAS S.p.A. ed il Comune di Bari relativi ai servizi descritti al seguente articolo 4, al fine di garantire l'autonomia gestionale del Soggetto gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione comunale a favore della cittadinanza servita.
2. L'affidamento dei servizi di cui innanzi è conferito alla società A.M.GAS S.p.A. ai sensi e per gli effetti degli artt. 112, 113 e 115 del D.Lgs. 267/2000 come modificato, nonché del D.Lgs. 164/2000.



3. Il contratto di servizio rappresenta uno degli strumenti di programmazione al quale il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.GAS S.p.A. deve attenersi nella pianificazione e nella verifica della gestione operativa.

ART. 2 (Ambito territoriale)

1. L'ambito di affidamento del servizio corrisponde a tutto il territorio del Comune di Bari.
2. Laddove la società, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, si troverà a gestire il servizio nel territorio di altri Comuni potrà utilizzare reti e impianti collocati nel territorio del Comune di Bari, nonché prestare servizi e/o attività anche a favore di altri enti pubblici o di privati.
3. Tuttavia tale facoltà è subordinata a nulla osta del Comune, che verrà rilasciato a condizione che l'estensione non pregiudichi il soddisfacimento dei fabbisogni ed il livello qualitativo del servizio per gli utenti del Comune di Bari.

ART. 3 (Carattere del servizio)

1. I servizi oggetto del presente contratto sono servizi pubblici ai sensi del D.Lgs. 164/2000 e, pertanto, non possono essere sospesi o interrotti per alcun motivo. In caso di interruzione o sospensione ingiustificata, anche parziale, del servizio da parte della società il Comune si riserva di richiedere i danni, fatta salva l'applicazione delle penalità stabilite.
2. In caso di temporanea impossibilità della società A.M.GAS S.p.A. ad adempiere gli obblighi del presente contratto è facoltà del Comune, previa concessione di un congruo termine per adempiere, esercitare direttamente o tramite altra impresa il servizio di distribuzione e vendita del gas, servendosi eventualmente del personale e delle attrezzature della società. In tal caso il Comune ha diritto al rimborso delle spese sostenute nei confronti della stessa società.
3. In caso di sciopero l'A.M.GAS S.p.A. deve garantire i servizi minimi indispensabili ai sensi della L. 146/1990 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 4 (Oggetto del contratto)

1. Nell'ambito del proprio territorio il Comune di Bari affida all'A.M.GAS S.p.A. la gestione del servizio di distribuzione e vendita del gas metano per uso cucina, domestico, riscaldamento, per le attività artigianali, industriali, pubbliche, commerciali e per ogni altro uso, nonché di altro gas da erogarsi tramite reti canalizzate.
2. Nel servizio sono, altresì, comprese le attività di progettazione, affidamento, costruzione, coordinamento, direzione dei lavori e collaudo, occorrenti per la realizzazione di nuove reti ed impianti, da utilizzarsi nella gestione del servizio, le manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'adeguamento delle strutture esistenti nonché lo sviluppo informatico e telematico dei sistemi per la gestione, il controllo, la qualità e la sicurezza del servizio stesso e delle attività funzionalmente connesse.
3. La società può addivenire a fusioni od incorporazioni con altre società o a trasformazioni societarie senza che questo provochi la decadenza dell'affidamento.
4. Il Comune si impegna a proporre alla società l'affidamento di ogni altra attività o iniziativa, comprese quelle di studio, progettazione e pianificazione, che voglia intraprendere nei settori inerenti la distribuzione del gas, a condizione che l'affidamento diretto non sia in contrasto con disposizioni normative inderogabili in materia di appalto di servizi.

ART. 5 (Durata del contratto)

1. L'affidamento dei servizi di cui all'art. 4 è fissato, ai sensi del D.Lgs. 164/00, in sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2001, poiché alla data odierna l'A.M.GAS, come da certificazione prodotta, serve già centomila clienti finali.



2. Tale periodo sarà incrementato automaticamente, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:
- a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire una utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;
 - b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a) del comma 7 dell'art. 15 del D.Lgs 164/00, il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale.
3. Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al precedente comma i relativi incrementi sono sommati.
4. L'avverarsi delle condizioni di cui al II comma del presente articolo sarà verificato dal Comune.

Titolo II obblighi contrattuali

ART. 6 (Beni, reti e impianti)

- b. AD. 03
1. Entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, la società deve provvedere alla ricognizione dei beni, delle reti, delle dotazioni e degli impianti utilizzati per la gestione del servizio.
 2. In apposito documento sarà descritto lo stato di conservazione dei beni tutti di cui sopra.
 3. La società deve provvedere, altresì, all'aggiornamento annuale dell'inventario di cui al primo comma.
 4. Le dotazioni, le reti e gli impianti utilizzati per l'erogazione del servizio vanno comunicati a cura dell'A.M.GAS S.p.A., con cadenza annuale, all'Amministrazione comunale su supporto cartografico digitale.

ART. 7 (Ruolo dei contraenti)

1. Il Comune è titolare del servizio di distribuzione del gas, la cui gestione viene affidata alla società per il tempo e con le modalità previste nel presente atto.
2. Il Comune esercita le funzioni ad esso conferite dalle leggi nazionali, regionali e comunque previste dalla normativa vigente in materia.
3. Competono al Comune le funzioni di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo delle attività oggetto del contratto, da esercitarsi con le modalità indicate nel presente atto, per assicurare i livelli e le condizioni del servizio adeguati alle esigenze della popolazione ed idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale.
4. La società ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità. Le attività nelle quali si articola il servizio possono essere esercitate anche attraverso partecipazione, accordi o forme di controllo e collaborazione in società o imprese, fatta salva la piena responsabilità della società per il rispetto di quanto previsto dal presente atto.
5. La società deve effettuare gli investimenti per il miglioramento complessivo del servizio nonché per garantire una migliore affidabilità approvando, a tale scopo, entro il 30 ottobre di ogni anno, un piano-programma degli investimenti, parte del piano programma di cui al successivo art. 21 II comma, da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Il piano-programma degli investimenti, deve essere predisposto tenendo conto prioritariamente dei seguenti elementi:
 - (a) miglioramento dei sistemi di sicurezza e affidabilità del sistema in generale,

- (b) realizzazione di lavori e/o acquisizione di impianti e attrezzature che consentano il miglioramento dell'economicità complessiva della gestione,
 - (c) potenziamento ed estensione della rete e del servizio a zone non servite,
 - (d) rispetto delle compatibilità economiche con riferimento in particolare a: ammortamenti, remunerazione del capitale proprio ed eventualmente di terzi, equilibrio finanziario.
6. La società, per raggiungere e mantenere gli *standards* prefissati, deve operare attraverso linee strategiche a medio termine ed adottare le opportune coperture finanziarie. In tale contesto saranno compresi sia gli investimenti relativi ai nuovi impianti ed all'ampliamento e potenziamento di quelli esistenti, sia gli investimenti per gli interventi di manutenzione straordinaria. La società deve destinare le risorse con priorità agli investimenti necessari per garantire e migliorare le condizioni di sicurezza del servizio.
7. Fermo restando quanto quivi stabilito, i reciproci obblighi della società e del Comune sono più in dettaglio definiti nei successivi articoli.

ART. 8 (Obblighi del Comune)

Il Comune si impegna a:

- (a) non consentire a terzi il collocamento di condutture ed impianti, per i fini previsti dal presente contratto, nel sottosuolo di sua proprietà;
- (b) concedere alla società il diritto di posare e mantenere su terreni di proprietà comunale gli impianti e le tubazioni, principali e secondarie, per la distribuzione del gas, nonché le opere accessorie necessarie alla gestione, senza alcun onere a carico della società, intendendosi che l'onerosità dell'occupazione del suolo ed ogni altro onere sono compresi nel corrispettivo erogato al Comune;
- (c) informare la società prima di iniziare direttamente, o di affidare a terzi, lavori di ogni natura che possano interessare gli impianti della società;
- (d) prescrivere agli utenti del sottosuolo l'osservanza della normativa per la salvaguardia delle reti e delle eventuali disposizioni tecniche formulate dalla società, che avrà diritto, in caso di inottemperanza, al pagamento delle spese necessarie per il rifacimento e lo spostamento delle opere e dei servizi realizzati in difformità a quanto prescritto, oltre al risarcimento degli ulteriori danni;
- (e) comunicare tempestivamente alla società, dalla data di esecutività, i piani di sviluppo urbanistico e industriale e i nuovi piani di lottizzazione per acquisire eventuali osservazioni relative al servizio e consentire un'opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria dei necessari investimenti;
- (f) programmare, per quanto possibile, i lavori riguardanti il suolo pubblico con la società e con altri Enti interessati, al fine di evitarne ripetute manomissioni;
- (g) corrispondere alla società i contributi a copertura dei minori ricavi o dei maggiori costi per i servizi e/o prestazioni richiesti dal Comune alla società e non rientranti negli obblighi di cui al presente contratto.

ART. 9 (Obblighi della società)

1. La società, con oneri a proprio carico, si obbliga a:

- (a) svolgere il servizio di distribuzione e vendita del gas con la massima diligenza, professionalità e correttezza per tutto il periodo dell'affidamento, osservando criteri di efficienza, efficacia ed imparzialità di gestione;
- (b) osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 164/2000 e successive integrazioni e modificazioni;
- (c) predisporre entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente contratto una adeguata cartografia di tutta la rete di distribuzione del gas e ad aggiornarla annualmente;



- (d) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, degli impianti e degli altri beni utilizzati nella gestione del servizio e assumere tutte quelle iniziative necessarie ed opportune per assicurare la conservazione dei beni, la loro efficienza e sicure condizioni di esercizio;
 - (e) gestire e costruire gli impianti in modo da assicurare, in ogni evenienza, la completa e perfetta efficienza e regolarità di funzionamento, con l'osservanza di tutte le norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia;
 - (f) eseguire costanti controlli sulla adeguatezza della rete e, con le opportune frequenze, verifiche e regolazioni sugli impianti di ricevimento, riduzione e regolazione del gas; organizzare un servizio di pronto intervento costantemente attivo, in grado di intervenire con immediatezza in caso di disservizio; eseguire gli interventi di messa in sicurezza; applicare in modo scrupoloso la normativa sull'esercizio degli impianti e delle reti;
 - (g) trasmettere con periodicità semestrale al Comune il numero di clienti finali così come intesi dal legislatore del D.Lgs 164/2000;
 - (h) destinare costantemente al servizio ed alla gestione degli impianti personale adeguato per numero e professionalità, provvedendo alla sua formazione ed aggiornamento professionale;
 - (i) realizzare i piani-programma degli investimenti adottati ed acquisire le necessarie risorse finanziarie;
 - (j) osservare uniformità e imparzialità di trattamento dei clienti. La società tuttavia potrà, ove non sussistano limitazioni di carattere normativo, praticare tariffe, prezzi o condizioni di fornitura particolari per determinate tipologie di clienti in ragione di peculiari caratteristiche di fornitura, tenuto conto delle esigenze di sviluppo delle vendite di servizi, della corretta copertura dei costi e di un adeguato margine di redditività;
 - (k) assumere ogni responsabilità di legge connessa alla gestione del servizio e osservare, nei limiti di sua competenza, le disposizioni impartite dagli organi di sorveglianza e tutte le norme e i regolamenti pubblici vigenti in materia;
 - (l) osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le clausole del presente contratto, le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore nonché le ordinanze Municipali in materia;
 - (m) chiedere al Comune, prima di iniziare lavori nel sottosuolo pubblico, salvo le urgenze, il rilascio della autorizzazione di manomissione del suolo. La società, all'atto della richiesta di autorizzazione, presenterà il cronoprogramma dei principali interventi da realizzarsi sul suolo e sottosuolo pubblico;
 - (n) acquisire materia prima, energia, materiali, servizi, prestazioni, tecnologie, lavori e quant'altro necessario per la efficace gestione del servizio affidato;
 - (o) stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza per la copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi, generato dall'esercizio del servizio e dalla presenza degli impianti nel contesto urbano, per un massimale adeguato.
2. La società si obbliga, inoltre, ad assicurare ai propri clienti il livello di servizio, le prestazioni e i tempi di risposta indicati nella Carta dei Servizi, che la medesima dovrà adottare, seguendo le Direttive generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quelle specifiche dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, entro un mese dalla stipulazione del presente contratto. Tra le parti si conviene che l'A.M.GAS procederà ad aggiornamenti della stessa "Carta dei Servizi", modificando, ampliando e migliorandone gli indici di qualità e quantità.



3. La società si obbliga ad allacciare i clienti che ne facciano richiesta e che abbiano sede nell'ambito dell'area territoriale di affidamento del servizio, purché venga riscontrata la capacità del sistema di cui dispongono e le opere necessarie siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti dal Comune, di concerto con il Soggetto gestore, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, nonché a realizzare i nuovi impianti, non previsti nel piano-programma di cui al precedente art. 7 comma V, laddove il Comune di Bari, con formale provvedimento, ne faccia richiesta.
4. In tutti i casi di cui al precedente comma, nell'ipotesi in cui non sussistano le condizioni tecniche ed economiche sopra stabilite o siano richiesti dal Comune nuovi impianti non programmati, la società ha diritto ad un contributo da erogarsi, tenendo conto dei criteri di cui al precedente comma, sulla base dell'"elenco prezzi", determinato di concerto dal Comune e dalla medesima società entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, ed aggiornato annualmente dagli stessi. A parte saranno disciplinati i rapporti economici tra il Comune e l'utente.
5. L'A.M.GAS S.p.A. è esclusiva responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, e si obbliga a mantenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio.
6. E' a carico esclusivo dell'A.M.GAS S.p.A. il comportamento dei dipendenti sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza. Nei confronti dei dipendenti la società è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; sulla sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 626/1994 e D.Lgs. 242/1996 e successive modifiche e integrazioni, ed in materia assistenziale e previdenziale. L'A.M.GAS S.p.A. è pertanto l'unica esclusiva responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.
7. Tutte le imposte, tributi, tasse, canoni e bolli gravanti sui beni ed impianti del servizio gas, su scritture private, contratti, sui consumi di gas, sulle fatture attive e passive ecc. saranno di competenza e responsabilità della società che pagherà, per quanto dovuto, direttamente secondo le norme di legge in vigore.

ART. 10 (Esecuzione dei lavori e ripristini)

1. Ove nell'esecuzione dei lavori si rendesse necessario demolire o manomettere beni e/o manufatti di proprietà pubblica, la società ha l'obbligo di riportare allo stato *quo ante* quanto manomesso o, comunque, di riportarlo e renderlo perfettamente adatto alla primitiva destinazione.
2. Inoltre la società ha l'onere di curare il ripristino completo del manto stradale, del tappeto d'usura, dell'acciottolato, del pavé o di qualsiasi altro tipo di pavimentazione stradale, nel rispetto delle prescrizioni, in tema di scavi e ripristini, stabilite dal Comune.
3. Eventuali richieste del Comune in merito a pavimentazioni diverse rispetto a quelle esistenti, saranno soddisfatte con oneri a carico del Comune.
4. Le tubazioni interrate della rete di distribuzione saranno disposte al di sotto delle strade e dei marciapiedi alla profondità prevista dalla normativa vigente ed in particolare dal Codice della Strada.

ART. 11 (Nuove urbanizzazioni)

1. Per le nuove zone urbanizzate, nel sottosuolo destinato a divenire demaniale, gli impianti possono essere realizzati direttamente dal lottizzante oppure dall'A.M.GAS S.p.A., per conto del lottizzante.



2. Nel caso il lottizzante affidi l'esecuzione degli impianti alla società, questa provvede alla redazione del progetto e alla realizzazione delle opere con oneri a carico del lottizzante.
3. Ove il lottizzante provveda direttamente alla realizzazione degli impianti, questi deve presentare preventivamente alla società il progetto per il controllo e la verifica di rispondenza agli *standards* aziendali, potendosi anche richiedere la realizzazione di impianti rispondenti a specifiche esigenze del servizio.
4. L'A.M.GAS S.p.A. deve fornire il proprio benestare o richiedere gli adeguamenti ritenuti necessari entro 30 giorni, fermo restando che i lavori possono iniziare solo dopo l'espressa approvazione del progetto da parte della società.
5. L'allacciamento alla rete gas delle opere realizzate a cura del lottizzante è subordinata all'esito positivo del collaudo di accettazione, da eseguirsi, con oneri a carico del lottizzante, dalla società o secondo le indicazioni e sotto la supervisione della stessa.
6. Gli impianti devono essere formalmente trasferiti dal privato al Comune e da quest'ultimo concessi in uso gratuito alla società.

Titolo III gestione e patrimonio

ART. 12 (Concessione in uso dei beni)

1. Il Comune costituisce in favore dell'A.M.GAS S.p.A. il diritto d'uso dei beni, degli impianti, delle reti e delle dotazioni di proprietà dell'Amministrazione.
2. Tale diritto avrà la stessa durata del presente contratto di servizio.
3. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 6, la società prende in consegna i beni di cui trattasi. Al termine dell'affidamento lo stato di conservazione degli stessi verrà evidenziato mediante un apposito stato di ricognizione degli impianti e delle dotazioni sulla base dell'ultima cartografia. A tal fine la società si obbliga a stipulare idonea garanzia bancaria/assicurativa al fine di garantire la perfetta efficienza degli impianti e delle dotazioni al momento della riconsegna.
4. La società assume tutti gli oneri derivanti dalla gestione dei beni affidati. In particolare deve curare la conservazione dei beni mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedere alla loro custodia ed assumere a proprio carico ogni responsabilità per i danni alle cose ed ai terzi riconducibili ai beni stessi per il periodo di validità del presente contratto.
5. Fermo restando il divieto di mutare la destinazione dei beni concessi in uso e di utilizzarli anche per altri scopi – salvo specifiche autorizzazioni concesse dal Comune – la società può operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti necessari, utili ed opportuni per il migliore svolgimento del servizio.

ART. 13 (Caratteristiche del gas)

1. L'A.M.GAS S.p.A. è obbligata a distribuire agli utenti il gas nelle identiche condizioni fisicomerceologiche di erogazione così come prelevato dal fornitore, fatta salva l'aggiunta di odorizzante, al fine di consentire agli utenti di individuare con tempestività, per mezzo dell'olfatto, eventuali fughe o dispersioni.
2. Pertanto gli impianti installati e le modalità di gestione utilizzate dalla società devono garantire in generale i valori delle grandezze fisiche caratteristiche del gas ed in particolare:
 - (a) un controllo sistematico della pressione e della temperatura del gas all'uscita dagli impianti principali di ricevimento, di riduzione e di misura del gas;
 - (b) l'odorizzazione del gas secondo le normative vigenti;
 - (c) un valore della pressione a monte del regolatore che in condizioni di normale esercizio rientri nei valori previsti per legge;



- (d) un valore della pressione in rete sino agli utenti finali che rientri nei valori e nei parametri stabiliti dalla legge;
- (e) un potere calorifico che rientri nei valori e nei parametri stabiliti dalla legge.

ART. 14 *(Divieto di cessione del contratto)*

1. E' fatto divieto assoluto all'A.M.GAS S.p.A. di affidare a terzi lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 4 comma I del presente contratto.
2. Entro i limiti di cui al comma precedente la società ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermi restando l'efficacia del servizio ed il rispetto degli *standards* di qualità e di quantità.

ART. 15 *(Rapporti con l'Ente fornitore del gas e con gli utenti)*

1. Il Comune delega l'A.M.GAS S.p.A., senza riserve o eccezioni, a trattare con l'Ente fornitore per stabilire i punti di presa, svolgere trattative economiche, definirle e liquidarle, nonché sottoscrivere direttamente i contratti di fornitura, nonché concordare e definire eventualmente la distribuzione del gas nel Comune di Bari in collegamento ad altre reti.
2. La società è per conseguenza tenuta, sotto la propria responsabilità, al rispetto delle norme che saranno previste dal contratto che esso stipulerà con l'Ente fornitore.
3. Il contratto di somministrazione del gas ai clienti è definito sulla base di schemi uniformi, articolati in funzione della tipologia del servizio fornito secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Alle modificazioni apportate agli schemi ed alle condizioni contrattuali in vigore la società deve assicurare un'adeguata diffusione in modo da consentire ai clienti una preventiva informazione.
4. La società deve altresì dare ampia informazione sugli *standards* di qualità garantiti ai clienti del servizio e sugli strumenti forniti agli stessi.
5. Alla società competono integralmente le tariffe stabilite quale corrispettivo del servizio di distribuzione, e delle attività e lavori accessori (allacciamenti, spostamenti, ecc.) che saranno fissate e rimosse direttamente dalla società stessa.

ART. 16 *(Tariffe)*

1. Le tariffe di vendita e distribuzione sono calcolate secondo le disposizioni emanate dalle competenti Autorità, riguardanti le determinazioni e le revisioni delle tariffe di vendita del gas distribuito a mezzo di reti urbane.
2. I prezzi dei servizi accessori sono fissati dalla società sulla base degli elementi di costo oggettivi e nel rispetto della normativa vigente.
3. Detti prezzi e le loro variazioni sono comunicati al Comune.
4. Nel rispetto della normativa predetta tali prezzi devono comunque garantire alla società il recupero dei costi ed un'equa remunerazione del capitale.
5. Alla società competono, altresì, i ricavi derivanti dallo svolgimento di attività collaterali, quali progettazioni, direzioni lavori, consulenze e similari.

Titolo IV

rapporti economico finanziari

ART. 17 *(Corrispettivo per l'affidamento del servizio)*

1. L'affidamento del servizio a favore dell'A.M.GAS S.p.A. è a titolo oneroso e comporta l'erogazione da parte della società di un corrispettivo annuale a favore del Comune.
2. Tale corrispettivo è determinato, salvo quanto stabilito al successivo articolo 28, nella misura forfetaria di L. 1.000.000.000/Euro 516.456,90, oltre I.V.A. come per legge ove dovuta.



3. L'A.M.GAS è tenuta ad erogare il corrispettivo su indicato entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento.

ART. 18 (Contabilità e bilanci)

1. La società deve tenere una distinta contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi gas ed alla gestione degli impianti relativi.
2. La società, in particolare, deve tenere idonee scritture che consentano in ogni momento l'evidenziazione dei costi delle immobilizzazioni tecniche realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento, i costi delle immobilizzazioni immateriali, gli oneri per manutenzione straordinaria, l'ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto economico.
3. Il bilancio della società, indipendentemente dagli obblighi di legge, dovrà essere sottoposto a certificazione da imprese abilitate a certificare società con azioni quotate in borsa

Titolo V

miglioramento e controllo del servizio

ART. 19 (Miglioramento del servizio)

1. Nell'ambito del contratto di servizio l'A.M.GAS S.p.A. si obbliga a migliorare la produttività e l'economicità del servizio mediante il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - (a) Promozione, ricerca ed acquisizione di nuovi clienti;
 - (b) Riduzione dei tempi di allacciamento dei clienti che abbiano sede nell'ambito dell'area territoriale alla quale si riferisce l'affidamento del servizio;
 - (c) Attivazione di investimenti orientati alla massima estensione della rete;
 - (d) Attuazione di tutte le attività di progettazione, affidamento, collaudo, coordinamento, direzione lavori degli interventi necessari per realizzare nuove reti ed impianti per la gestione del servizio affidato;
 - (e) Risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili;
 - (f) Costante attenzione alla pubblica sicurezza, mediante il pronto intervento e ricerca sistematica di fughe sulla rete;
 - (g) Aumento della manutenzione straordinaria;
 - (h) Ristrutturazione dell'organico aziendale e riorganizzazione gestionale;
 - (i) Definizione e miglioramento degli standards di qualità in armonia con quanto stabilito dall'A.E.E.G..

ART. 20 (Monitoraggio e controllo del contratto)

1. Nell'ambito dello svolgimento del presente contratto, L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare un costante controllo degli impegni assunti dall'A.M.GAS S.p.A. mediante l'istituzione di apposito Ufficio preposto a tale controllo, il quale potrà utilizzare specifiche professionalità interne o esterne all'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune ha facoltà di ispezionare gli impianti e di verificarne il corretto utilizzo e la manutenzione, nonché di controllare il funzionamento del servizio in relazione agli standards, generali e specifici, di qualità e quantità garantiti dalla "Carta dei Servizi", e l'efficienza della distribuzione.
3. Il Comune ha facoltà di verificare, in contraddittorio con la Società, la rispondenza delle caratteristiche del gas distribuito, in relazione al potere calorifico, alla pressione ed odorizzazione, alle previsioni contenute nella "Carta dei Servizi", nonché la rispondenza dei prezzi e delle tariffe praticate ai clienti alle prescrizioni contenute nella presente convenzione.

ART. 21 (Informazione)



1. La società raccorda la programmazione aziendale dei lavori con eventuali indicazioni dell'Amministrazione Comunale; essa provvede, inoltre, ad effettuare gli investimenti per il miglioramento complessivo del servizio, per un suo equilibrato sviluppo, nonché per garantire una migliore affidabilità del sistema.
2. L'A.M.GAS S.p.A. si obbliga a redigere, entro il 30 ottobre di ciascun anno, un piano programma annuale, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire con indicazione di:
 - programma degli investimenti,
 - linee di sviluppo modalità di svolgimento dei servizi,
 - politiche di efficacia, efficienza ed economicità aziendali, anche riferite agli obiettivi di cui al precedente articolo 19,
 - standards qualitativi e quantitativi e parametri di produttività,
 - previsione per singolo esercizio dei ricavi e dei costi di gestione,
 - note e commenti di sintesi illustrativi dei precedenti punti.
3. Tale programma degli investimenti relativi al servizio gas, redatto in conformità ai criteri di cui al precedente articolo 7, deve essere trasmesso all'Amministrazione comunale, anche per consentire gli interventi di cui all'art. 9 comma IV.
4. L'A.M.GAS S.p.A. si obbliga, altresì, a trasmettere all'Ufficio di cui al precedente articolo dettagliata relazione, riferita ai periodi 1/1 - 30/6 e 1/7 - 31/12 di ciascun anno, perentoriamente entro i 15 giorni successivi al relativo periodo, sui seguenti argomenti:
 - a) gli obiettivi del periodo, rispetto all'obiettivo minimo e massimo annuale;
 - b) la situazione alla data di stesura della relazione, indicando i livelli di efficienza raggiunti;
 - c) gli eventuali scostamenti in negativo (o in positivo) tra quanto previsto e quanto realizzato, analizzando le cause, individuandone i motivi e suggerendone i rimedi;
 - d) le azioni che si intendono effettuare per superare gli scostamenti negativi e per raggiungere gli obiettivi, definendo i tempi necessari per effettuare gli interventi correttivi.
4. L'inosservanza del su citato obbligo di informazione è sanzionata con una penale di Euro 51,64 per ciascun giorno di ritardo.

Titolo VI

scadenza e risoluzione del contratto

ART. 22 (Scadenza del contratto)

1. Alla scadenza del contratto L'A.M.GAS S.p.A. si impegna a proseguire la gestione del servizio nei termini e modalità previste dalla legge, se richiesto dal Comune e qualora lo stesso non intenda gestirlo diversamente.

ART. 23 (Penalità)

1. Ai sensi dell'art. 1382 c.c. in caso di inadempimento nelle attività di cui all'art. 4 del presente contratto il Comune applica all'A.M.GAS S.p.A. le penalità di cui al successivo III comma, salva la risarcibilità del danno ulteriore.
2. Per inadempimento deve intendersi la mancata effettuazione ripetuta e significativa di qualunque dei servizi convenuti all'art. 4 del presente contratto.
3. L'inadempimento delle attività di cui all'art. 4 I° comma comporta l'applicazione di una penale di importo variabile, calcolata moltiplicando il numero dei metri cubi per il prezzo di vendita del gas vigente al momento dell'accertamento dell'inosservanza:
 - 30.000 metri cubi per interruzione totale non giustificata della distribuzione per più di 12 ore,



- 3 metri cubi per utente per interruzioni parziali non giustificate per più di cinque ore.
- 4. A tal fine il Comune deve contestare per iscritto all'A.M.GAS S.p.A., entro cinque giorni dalla violazione, la mancata effettuazione del servizio convenuto, motivando le ragioni giustificanti la contestazione e l'indicazione esatta del tempo e del luogo della violazione. La società ha il diritto di formulare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione della contestazione. Valutate le controdeduzioni formulate il Comune procede o meno, a mezzo di lettera raccomandata, alla applicazione della penale stessa. Entro i quindici giorni successivi l'A.M.GAS S.p.A. è tenuta al pagamento della penalità applicata.

ART. 24 (Risoluzione per gravi inadempienze)

1. Il presente contratto si risolve qualora una delle parti commetta gravi o ripetute e rilevanti inadempienze rispetto a tutti gli impegni assunti in questo contratto e/o alle norme di legge relative al servizio oggetto dello stesso.
2. Costituisce inadempimento grave o rilevante dell'A.M.GAS S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., l'interruzione anche parziale del servizio di distribuzione del gas per un periodo non inferiore a giorni sette, la cessione anche parziale del contratto, nonché il fallimento della società e la sottoposizione della medesima alle altre procedure concorsuali.
3. Il Comune che intende avvalersi, nei casi suindicati, della clausola di risoluzione di cui all'art. 1456 c.c. deve contestare con precisione alla controparte l'inadempimento rilevata entro trenta giorni dal riscontro medesimo, intimando alla società di rimuovere le cause dell'inadempimento. L'A.M.GAS S.p.A. ha il diritto di formulare per iscritto le proprie controdeduzioni entro trenta giorni dalla comunicazione della contestazione. Il Comune, in caso di mancata rimozione tempestiva dell'inadempimento e comunque qualora non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte dall'A.M.GAS S.p.A., può richiedere la risoluzione del contratto.
4. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la società è comunque tenuta al risarcimento del danno causato al Comune.
5. L'A.M.GAS S.p.A. deve, inoltre, assicurare, la continuità dei servizi di cui al precedente articolo 4, espletandoli nel rispetto del presente contratto fino al momento in cui i medesimi non vengano esercitati da altre imprese. La continuazione del servizio avverrà in danno e ad esclusivo onere della società fino al momento del definitivo trasferimento del servizio ad altro soggetto.

ART. 25 (Condizioni alla scadenza del contratto)

1. Con la cessazione del contratto, gli impianti, le reti e le dotazioni di proprietà dell'Amministrazione rientrano nella piena disponibilità del Comune così come previsto per legge.
2. L'A.M.GAS avrà il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti al periodo della propria gestione ed antecedente alla consegna dei beni al Comune.

ART. 26 (Riconsegna dei beni)

1. Alla scadenza del contratto o in ogni caso di cessazione del medesimo, tutti i beni, gli impianti e le reti rimangono in proprietà del Comune e ritornano nella piena disponibilità del medesimo.

2. I beni, gli impianti e le reti realizzate o acquisiti dall'A.M.GAS S.p.A. sono trasferiti al Comune a titolo gratuito e, pertanto, entrano nella piena disponibilità del medesimo. In tal caso all'A.M.GAS S.p.A. sarà riconosciuto un rimborso a carico del nuovo gestore.



calcolato nel rispetto del comma VIII dell'art. 14 del D.Lgs. 164/00. Tale onere a carico del nuovo gestore sarà indicato dal Comune nel bando di gara.

3. La società si obbliga, in ogni caso di cessazione del contratto, a riconsegnare gli impianti e le dotazioni in perfetta efficienza, salvo il normale uso degli stessi.
4. Per quanto non espressamente qui disciplinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 164/2000.

ART. 27 (Controversie)

1. La società elegge il proprio domicilio in Bari alla via Accolti Gil - Z.I., il Comune presso il Palazzo di Città c.so Vittorio Emanuele II n. 83.
2. Qualsiasi contestazione dovesse sorgere su questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione, è deferita alla competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri. Ciascuna delle parti provvede alla nomina di un arbitro; la parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata a.r., il nominativo del proprio arbitro. La controparte, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a sua volta a rendere noto con lettera raccomandata a.r. il nominativo dell'arbitro dalla stessa scelto. I due arbitri così designati provvedono, di comune accordo, a nominare il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora una delle parti non provveda alla nomina del proprio arbitro, oppure in caso di disaccordo tra i due arbitri nominati dalle parti per la designazione del terzo, provvede il Presidente del Tribunale di Bari su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.
3. L'Organo arbitrale emetterà giudizio a norma di legge e le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarano sin da ora di accettare la decisione di tale arbitrato rituale come manifestazione della propria volontà.
4. Per eventuali controversie non compromettibili il Foro competente è quello di Bari.
5. Il presente contratto continua ad avere esecuzione in pendenza dei procedimenti di cui ai precedenti comma II e III. Nessuna prestazione dell'una all'altra parte deve essere sospesa in pendenza degli stessi procedimenti.

ART. 28 (Revisione ed integrazioni del contratto)

1. Il presente contratto è soggetto a revisione:
 - (a) nei casi di modifiche sostanziali nell'effettuazione dei servizi o sostanziali modificazioni allo stato di riferimento dell'offerta e/o della domanda di servizi connessi all'erogazione del gas;
 - (b) nel caso di variazione della normativa disciplinante il seguente contratto;
 - (c) nel caso di adozione da parte degli Organi competenti di cui all'art. 14 D.Lgs. 164/2000 del contratto "tipo" di servizio;
 - (d) in tutti i casi in cui le parti di comune accordo lo ritengano opportuno.
2. Il contratto, in ogni caso, sarà rivisto anche in relazione alle modalità di determinazione del corrispettivo a carico dell'A.M.GAS nonché al suo *quantum*, all'esito della procedura di separazione societaria cui la stessa A.M.GAS S.p.A. è tenuta a dar corso ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 164/00 e comunque non oltre il 30 novembre 2002.

ART. 29 (Spese contrattuali)

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 131/1986.
2. Ogni spesa connessa alla stipula del presente contratto è a carico dell'A.M.GAS S.p.A.

ART. 30 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto si farà riferimento allo Statuto dell'A.M.GAS S.p.A., alle leggi di settore nonché alla "Carta dei Servizi".
2. Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede nel rispetto dell'art. 1366 codice civile. Esso deve essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex artt. 1362 e 1363 codice civile.

Comune di Bari dott. Francesco Magnisi

A.M.GAS S.p.A dott. Antonio Nasuti

La Società approva specificatamente tutti gli articoli del presente contratto.

Per l'A.M.GAS S.p.A dott. Antonio Nasuti

